ASSOCIAZIONE
VENTO SOLIDALE - ONLUS

ASSOCIAZIONE " VENTO SOLIDALE - ONLUS "

VERBALE n. 1 dell'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 9 MARZO 2024

Per apportare le modifiche statutarie ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017 e delle indicazioni dell'Uffico Runts Lazio

Il giorno **9 MARZO 2024** alle ore 18,15 si è riunita **l'Assemblea Straordinaria dei Soci** dell'Associazione " VENTO SOLIDALE – ONLUS ", presso la propria sede legale in Cerveteri, Via Prato del Cavaliere 70, per **deliberare in merito agli adeguamenti statutari della citata Associazione ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 117/2017 nonché delle indicazioni al riguardo fornite dall'Ufficio Runts Lazio** del 7 marzo 2024**.** Sono presenti **tutti** i Soci dell'Associazione e del Consiglio Direttivo, ovvero: **BRAGAGLIA Claudio; BRAGAGLIA Ettore; LANTIERI Maria; BRAGAGLIA Letizia; BRAGAGLIA Eulalia.** Sono assenti: nessuno. Presiede la seduta, secondo quanto dispone lo Statuto, il Presidente dell'Associazione Sig. BRAGAGLIA Claudio; verbalizza la seduta, il Segretario dell'Associazione : LANTIERI Maria. Il Presidente, accertata la regolare convocazione **dell'Assemblea Straordinaria** e la presenza del numero dei Soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta per deliberare le **modifiche statutarie ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017 e delle indicazioni dell'Uffico Runts Lazio.** Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente da' lettura della proposta del nuovo Statuto modificato dell'Associazione articolo per articolo, **comprendente 17 articoli.** Al termine della lettura di ogni singolo articolo, con particolare riferimento alle indicazioni dell'Ufficio Runts Lazio, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria della proposta. A conclusione della lettura dei 17 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato nella sua integrità. **L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare le modifiche allo Statuto Sociale ai sensi del D.Lgs n.117/2017 e delle indicazioni dell'Ufficio Runts Lazio e che, per facilità di consultazione, viene quindi redatto in forma integrale comprendendo le modifiche approvate.** Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. Esauriti tutti i punti dell'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura e approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario Lantieri Maria
Maria Lantieri

Il Presidente Bragaglia Claudio
Claudio Bragaglia

Il Vice – Presidente Bragaglia Ettore
Ettore Bragaglia

Il Socio Bragaglia Eulalia
Eulalia Bragaglia

Il Socio Bragaglia Letizia Bragaglia Letizia

STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE VENTO SOLIDALE - ETS

(Modifica statutaria ai sensi del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017)

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE SOCIALE, SEDE, DURATA, FORMA GIURIDICA, PRINCIPI GENERALI, FINALITA', ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE----------

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 che :----------

-sancisce, tra l'altro, la graduale scomparsa della qualifica di "Onlus", prevedendone la possibile conversione in **"Ente del Terzo Settore (ETS) non commerciale di cui all'art.79, comma 5, del Codice del Terzo settore"** (o semplicemente ETS), a seguito del riconoscimento del possesso dei relativi requisiti;----------

-impone le conseguenti modifiche statutarie e di denominazione delle associazioni già aventi qualifica di "Onlus", al fine di acquisire quella di **ETS** (subordinando comunque l'efficacia di tali modifiche e la cessazione dell'efficacia delle vecchie clausole statutarie Onlus - incompatibili con la nuova disciplina degli enti del Terzo settore - alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del citato D. lgs n.117, nonché alla avvenuta iscrizione dell'Associazione al registro Unico Nazionale del Terzo Settore), ----------

sono redatte le citate modifiche allo statuto della già **Associazione "Vento Solidale – Onlus"** (costituitasi in data 4 luglio 2017), che verrà nuovamente denominata: ----------

---------- **ASSOCIAZIONE VENTO SOLIDALE - ETS** ----------

(di seguito menzionata come Associazione). ----------

Per facilitare la consultazione viene **riportato integralmente lo statuto con le modifiche apportate** ---------

La locuzione: "Ente del Terzo Settore (ETS) non commerciale di cui all'art.79, comma 5, del Codice del Terzo settore" o semplicemente l'acronimo ETS dovrà essere utilizzata dall'Associazione, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico esclusivamente a seguito:----------

- dell'efficacia delle nuove modifiche statutarie nonchè della cessazione dell'efficacia delle vecchie clausole statutarie Onlus - incompatibili con la nuova disciplina degli enti del Terzo settore – entrambe subordinate alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del citato D.lgs n.117, (ovvero a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione Europea avrà autorizzato le misure sottoposte al suo vaglio)----------

- dell'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);-------

Nel periodo transitorio, fino a quando sarà consentito dalle norme vigenti, l'Associazione continuerà a utilizzare la consueta locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo Onlus, previsto dal d.lgs n.460/1997----------

L'ASSOCIAZIONE VENTO SOLIDALE - ETS, è un'Associazione senza scopo di lucro, con forma giuridica di associazione non riconosciuta, di durata illimitata, per il perseguimento di finalità solidaristiche, mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale di beneficenza, con la prevalente azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, ed ha sede in Via Prato del Cavaliere 70 - 00052 Cerveteri. ----------

L'eventuale trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporterà modifica statutaria. L'Associazione potrà istituire sedi distaccate o secondarie. ----------

L'eventuale mancata attribuzione o perdita di qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) comporterà il mancato utilizzo, nella denominazione, della locuzione Ente del Terzo Settore (ETS) e l'impossibilità di utilizzarla in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, senza necessità di ulteriori modifiche statutarie. In tal caso l'Associazione potrà svolgere la sua attività, comunque, secondo le norme civilistiche in vigore.----------

L'ASSOCIAZIONE VENTO SOLIDALE - ETS si ispira ai valori umani della solidarietà sociale , con particolare riferimento alle persone deboli e svantaggiate (indigenti), sia in Italia che all'estero, al fine di migliorarne le condizioni.

In particolare l'Associazione esercita attività di interesse generale, a norma dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs n.117, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, anche attraverso la collaborazione con altre organizzazioni, istituzioni religiose o Enti, aventi il medesimo fine istituzionale. Inoltre svolge l'attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito alla opportunità di diffondere la cultura della solidarietà sociale nei confronti delle persone deboli e svantaggiate;----------

Art. 2 ESERCIZIO DI ATTIVITA' DIVERSE RISPETTO A QUELLE DI INTERESSE GENERALE E RACCOLTA FONDI----------

L'ASSOCIAZIONE VENTO SOLIDALE - ETS non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, emanato riguardo alle norme in materia. ----------

Peraltro, l'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi (D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 art. 7) - ove si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale (anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva) anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in tale materia.----------

Art. 3 PATRIMONIO----------

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche della citata Associazione. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.----------

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:----------

-contributi degli associati:----------

-contributi di privati (persone fisiche e giuridiche);----------

-contributi dello Stato, di Enti pubblici e/o Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;----------

-fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.----------

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate, relative ad attività effettuate in conformità alle finalità istituzionali dell'associazione:----------

-quote associative;----------

-versamenti effettuati a titolo di liberalità da chiunque aderisca all'associazione o comunque voglia sostenere i suoi progetti;----------

-ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quale, a titolo meramente semplificativo e non tassativo: raccolte fondi, contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali, manifestazioni di sorte, ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi del D.lgs n.117 del 3 luglio 2017.----------

Art. 4 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO ----------

L'Associazione ha durata illimitata. Essa si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività protratta per due anni. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'associazione avviene per cause e con le modalità previste dall'art.27 del Codice civile. In particolare, l'associazione si estingue quando:----------

-lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;----------
-vi è l'inattività dell'associazione per due anni;----------
-tutti gli associati sono venuti a mancare (morte, recesso o altre cause).----------
Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea che delibera anche sulla destinazione del patrimonio; comunque, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.9 del D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio residuo, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell' Organo di amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ma in entrambi i casi, previo parere dell'Ufficio di cui all'art 45 comma 1 del D. Lgs n.117 del 3 luglio 2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente . ----------
Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.lgs 7 marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere s'intende reso positivamente. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.----------

Art. 5 ASSOCIATI – PROCEDURE DI AMMISSIONE ----------

Sono associati dell'Associazione coloro che condividendone le finalità , avanzino richiesta di farne parte, con istanza scritta (domanda dell'interessato) e, a seguito di accettazione della stessa da parte dell'Organo di amministrazione, versino la relativa quota sociale entro i termini stabiliti, indicati successivamente.---------
La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. ----------
L'Organo di amministrazione entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda dovrà accettare o motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. ----------
Chi ha proposto la domanda puo' entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o altro organo appositamente costituito per deliberare su domande non accolte.----------
L'associato, con la sottoscrizione della istanza di ammissione all'Associazione, assume i seguenti obblighi:--
-osservare le norme contenute nello Statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni degli organi sociali;---------
-sottoscrivere la documentazione inerente la normativa di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR);----------
-versare, a seguito dell'accettazione dell'iscrizione, entro i 15 giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione, la quota sociale stabilita annualmente dall'Organo di amministrazione. ----------
Il mancato versamento della quota sociale entro i predetti termini rende invalida la richiesta d'iscrizione all'Associazione. Qualora l'iscrizione avvenga nel corso dell'esercizio sociale la quota associativa termina con la fine del medesimo esercizio sociale, che coincide con l'anno solare. ----------
L'adesione all'**ASSOCIAZIONE VENTO SOLIDALE – ETS** è vincolata all'accettazione ed alla firma del presente Statuto in ogni sua parte.----------
Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:----------
-Soci fondatori : sono coloro che sono intervenuti all'Atto Costitutivo dell'Associazione ;----------
-Soci ordinari : le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che abbiano interesse alla vita dell'Associazione e ne condividano le finalità e gli scopi e che verranno ammesse con tale qualifica dall'Organo di amministrazione, previa domanda di adesione ad esso rivolta e pagamento della quota sociale;
-Soci sostenitori : I Soci che, oltre la quota associativa, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;--------
Tutti gli associati, indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza hanno parità di diritti, compreso il diritto di voto. ----------
Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa il cui importo e tempistica di pagamento verranno comunicati annualmente dall'Organo di amministrazione con pubblicazione sul sito internet e/o comunicazione telematica. ----------
L'ammissione all'Associazione non puo' essere effettuata in modo temporaneo. Tuttavia è facoltà di ciascun

associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione. Le quote associative versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione; inoltre non sono né trasmissibili né rivalutabili. La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura dell'Organo di amministrazione----------
La qualità di associato si perde nei seguenti casi: ----------
-morte;----------
-recesso: da notificarsi con lettera raccomandata all'Organo di amministrazione. Gli associati che non avranno comunicato il loro recesso dall'Associazione con lettera raccomandata entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e pertanto saranno obbligati al versamento della quota associativa annuale;----------
- per esclusione: è deliberata dall'Organo di amministrazione nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa; violazione delle norme etiche e statutarie; l'esclusione è automatica in caso di morosità nel versamento della quota annuale per 6 mesi---------- - ----------
- per decadenza: la decadenza è pronunciata dall'Organo di amministrazione a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere (ad eccezione di quelli di natura colposa) o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'Associazione. ----------
L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata. La riammissione puo' essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata. Gli associati receduti o esclusi che in ogni caso abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere il rimborso dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.----------
L'associato, con la sottoscrizione della istanza di ammissione all'Associazione, beneficia dei seguenti diritti:----------
-di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione;----------
-di partecipare all'Assemblea con diritto di voto, garantendo la democraticità dell'Associazione;----------
-se maggiorenni, di accedere alle cariche associative;----------
-di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, compreso i libri sociali.----------

Art. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE----------

Sono organi dell'Associazione:----------
- Assemblea;----------
- Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);----------
- Organo di controllo (eventuale)----------
- Revisore dei conti (eventuale);----------
- Collegio dei Probiviri (eventuale)----------
- Rappresentante legale (Presidente).----------

Art. 7 ASSEMBLEA----------

L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati e puo'essere ordinaria e/o straordinaria. L'assemblea degli associati è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, da un associato nominato dal Direttore. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dall'Organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea ordinaria è altresi' convocata ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno o su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati. ----------
Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato puo' farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato puo'rappresentare fino a un massimo di due associati----------

Le competenze inderogabili dell'assemblea sono:----------
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;----------
- nomina e revoca l'eventuale revisore dei conti;----------
- approvazione del bilancio;----------
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;---------- ----------
-delibera sull'esclusione degli associati;----------
-approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;----------
-delibera in merito allo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;----------
-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo a dallo statuto alla sua competenza.------
Inoltre devono essere annualmente sottoposti per la sua approvazione:----------
-la relazione dell'Organo di amministrazione sull'andamento dell'Associazione;----------
-il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.----------
L'assemblea delibera inoltre in merito agli altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno dell' Organo di amministrazione. Le convocazioni sono inviate via posta o via telematica almeno otto giorni prima della data fissata dalla riunione. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni associato maggiore di età ha diritto ad un voto e puo'rappresentare per delega scritta non piu' di due associati. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà piu' uno degli associati; in seconda convocazione, in giorno diverso dalla prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----
L'assemblea puo' essere convocata, in sede straordinaria, quando necessitano essere intraprese decisioni in grado di produrre conseguenze durature sulla vita e sul carattere dell'Associazione (ad es. le delibere sulle modificazioni non obbligatorie sull'atto costitutivo,/statuto, quelle sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione). La deliberazione di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere comunque approvate con la presenza di almeno tre/quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione dello scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda approvazione, con il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati.----------

Art. 8 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Consiglio Direttivo)----------

L'Associazione è amministrata da un Organo di amministrazione (composto da un minimo di tre a un massimo di sette associati), con personale (amministratori) eletto in maggioranza dall'assemblea tra i propri associati (fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo) e che restano in carica tre esercizi sociali (e comunque fino all'Assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali) e che possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive del Organo di amministrazione. Possono far parte dell'Organo di amministrazione esclusivamente gli associati. L'Organo di amministrazione nomina la suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario. In caso di dimissioni, morte o decadenza di un membro dell'Organo di amministrazione, quest'ultimo provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione dell'Assemblea. Il Vice-Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento. Nel caso di decesso,dimissioni, decadenza o permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice- Presidente, fino all'elezione del nuovo Presidente.----------
Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni dell'Organo di amministrazione, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza----------
L'Organo di amministrazione si riunisce , su convocazione del Presidente , almeno una volta l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. ----------
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni dell'Organo di amministrazione. L'organo di amministrazione assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi

membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.----------
Compete all'Organo di amministrazione:----------
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;----------
- sottoporre all'Assemblea i progetti da sostenere economicamente, il bilancio di esercizio, anche sotto forma di semplice bilancio di cassa; in particolare il bilancio preventivo (possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque al piu' tardi unitamente al bilancio consuntivo) e il bilancio consuntivo (entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato);----------
-nominare il Presidente, il Vice – Presidente ed il Segretario;----------
-assegnare eventuali deleghe;----------
-curare le esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea;----------
-accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;----------
-tenere il libro degli Associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee (in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per uso pubblico); il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono; il rendiconto finanziario.----------
Gli amministratori, come il Presidente, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociale, degli associati e dei terzi.----------
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore----------
Ciascun amministratore, o l'intero Organo di amministrazione, cessa per scadenza del mandato (in tal caso mantiene il mandato comunque fino all'Assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali), per dimissioni volontarie, o per sfiducia nei loro confronti espressa dall'Assemblea ----------

Art. 9 ORGANO DI CONTROLLO (eventuale)----------
La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, diviene obbligatoria limitatamente ai casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117 del 3 luglio 2017. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Inoltre, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta la redazione del bilancio in conformità con le linee guida vigenti in materia.----------

Art. 10 REVISORE DEI CONTI(eventuale)----------
La nomina del revisore dei conti diviene obbligatoria limitatamente ai casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117 del 3 luglio 2017----------

Art. 11 COLLEGIO DEI PROBIVIRI (eventuale)----------
L'Organo di amministrazione potrà, ove occorra o lo ritenga necessario, nominare il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri eletti dall'Assemblea degli associati tra gli associati stessi. Il Collegio valuta, di propria iniziativa o su richiesta scritta di singoli associati, eventuali infrazioni statutarie.----------

Art. 12 RAPPRESENTANTE LEGALE (Presidente),----------
Il rappresentante legale dell'Associazione è il Presidente. ----------
Il primo Presidente è nominato con l'Atto Costitutivo dell'Associazione. L'Organo di amministrazione nella prima riunione nomina il Presidente eletto. Il Presidente eletto rimane in carica per tre esercizi sociali (e comunque fino all'Assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali) e puo'essere rieletto. Egli ha il compito di presiedere l'Assemblea degli associati e l'Organo di amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di amministrazione. ----------

Al Presidente e, in caso di sua assenza, al Vice-Presidente, spettano la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte a terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali. Il Presidente (o, in caso di sua assenza , il Vice-Presidente) è autorizzato ad effettuare pagamenti, ad eseguire incassi, rilasciando le relative quietanze liberatorie, ad accettare donazioni pubbliche o private. Per le operazioni di gestione corrente il Presidente agisce in prima persona o tramite suo delegato. ----------
Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro degli Associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi; il rendiconto finanziario tutti consultabili dagli associati. Il Presidente custodisce somme o valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa aggiornandone la contabilità.----------

Art. 13 BILANCIO E SCITTURE CONTABILI----------

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. ----------
L'Organo di amministrazione ha l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio, anche sotto forma di semplice bilancio di cassa, da sottoporre all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione e successiva visione agli associati. ----------
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse. ----------
L'Organo di amministrazione stabilisce annualmente la quota associativa minima da versare all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intenda aderirvi.----------
L'Organo di amministrazione redige il bilancio di esercizio nella forma del "rendiconto finanziario di cassa", previsto per gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori alla quota stabilita dall'art. 13 del D.lgs n.117 del 3 luglio 2017. ----------
L'Associazione dovrà tenere i seguenti libri sociali obbligatori:----------
- libro degli Associati;----------
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;----------
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.----------
I libri degli associati e delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.----------

Art. 14 CONTROVERSIE----------

Tutte le controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Il collegio dei probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate. La decisione del collegio dei probiviri è inappellabile e deve essere comunicata agli interessati entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata, per iscritto o via telematica.----

Art.15 GRATUITA' CARICHE ELETTIVE E DELLE PRESTAZIONI FORNITE DAGLI ASSOCIATI----------

Tutte le cariche elettive sono ricoperte a titolo completamente gratuito, hanno una durata di cinque esercizi sociali e possono essere riconfermate. Le prestazione fornite dagli associati sono rese a titolo completamente gratuito. Ai membri dell'Organo di amministrazione e altro Soci che debbano eventualmente sostenere delle spese a favore dell'associazione per l'espletamento di particolari prestazioni, potrà essere riconosciuto il rimborso delle stesse qualora effettivamente sostenute e documentate, previa autorizzazione preventiva di spesa resa per iscritto dal Presidente, in mancanza della quale non verranno rimborsate.----------

Art. 16 MODIFICHE ALLO STATUTO E NORME INTEGRATIVE----------

Le modifiche al presente statuto possono essere presentate all'Assemblea dall'Organo di amministrazione almeno da un terzo degli aderenti. Le eventuali deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per tutto quanto non espressamente previsto nel seguente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e della normativa vigente in materia.----------

Art. 17 RESPONSABILITA'----------

L'ASSOCIAZIONE VENTO SOLIDALE – ETS declina ogni responsabilità in merito a inconvenienti/incidenti di ogni tipo che possano accadere al Socio (o ad altri per sua causa) in qualsiasi luogo d'incontro degli associati (sia in sede che fuori sede), nonchè in occasione di trasferimenti, eventi, riunioni, manifestazioni, conferenze, seminari e attività similari, attribuendone quindi a questi completa manleva, sollevando l'Associazione da ogni responsabilità in merito a tali eventi.----------

---

GLI AMMINISTRATORI (Organo di amministrazione):

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(PRESIDENTE) **Bragaglia Claudio**.....

IL VICE-PRESIDENTE Bragaglia Ettore.....

IL SEGRETARIO **Lantieri Maria**.....

SOCIO ORDINARIO **Bragaglia Letizia** .....

SOCIO ORDINARIO **Bragaglia Eulalia** .....

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE II
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Civitavecchia

N. 151

Serie 3

Data 11/03/2024

REGISTRATO
CON EURO
Esente

IL DIRETTORE

Il Funzionario *
Paolo Mondello

* Firma su delega del Direttore Provinciale
Mario Zimmo

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Roma
Ufficio territoriale di Civitavecchia